



## DELIBERA PRESIDENZIALE N. 19

L'anno 2020, addì 22 del mese di dicembre, nella Sede Camerale, il Presidente Alberto Zambianchi, assistito dalla Segretaria Generale f.f. Maria Giovanna Briganti, ha adottato la seguente deliberazione d'urgenza in merito all'argomento sotto indicato, con riserva di sottoporre la deliberazione stessa alla ratifica della Giunta Camerale:

OGGETTO: PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016) – DETERMINAZIONI

### IL PRESIDENTE

- Ricordato che il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni è previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al cui contenuto si rinvia;
- Evidenziato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo annuale vi sono sanzioni pecuniarie e sanzioni di natura diversa, tra cui quella secondo cui il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2, del codice civile;
- Evidenziato altresì che, per quanto concerne i contenuti e i precetti previsti dal Legislatore, non vi sono particolari differenze tra quanto occorre fare quest'anno e quanto fatto in occasione del precedente piano straordinario di razionalizzazione (2017) e dei precedenti piani ordinari di razionalizzazione (2018 e 2019), dal momento che sia l'oggetto (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni) che l'esito del piano (esito positivo per le partecipazioni detenibili ed esito negativo per le partecipazioni da razionalizzare) sono identici. Ciò significa che anche per il presente piano di revisione annuale i criteri da osservare sono gli stessi già adottati in passato e che pertanto ai sensi del Testo Unico (si veda l'art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi NON STRETTAMENTE NECESSARIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale inderogabile principio generale, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:
  - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

LA SEGRETARIA GENERALE F.F.  
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti  
Documento firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
Dott. Alberto Zambianchi  
Documento firmato digitalmente



e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del T. U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del T. U., "aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (al riguardo si ricorda che la soglia di 500.000 euro è stata indicata dal decreto correttivo del Testo Unico - D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, - il quale ha abbassato la precedente soglia di 1.000.000 euro. Lo stesso decreto correttivo ha disposto, cfr. art. 17, c. 12-quinquies, che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Quindi, nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, occorre applicare la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500mila e ciò per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

- Rilevato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Rilevato altresì che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato predisposto dall'ufficio competente e tiene conto dei criteri e prescrizioni provenienti dal sistema camerale, degli

LA SEGRETARIA GENERALE F.F.  
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti  
Documento firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
Dott. Alberto Zambianchi  
Documento firmato digitalmente



- orientamenti della Corte di conti, Sezione di controllo, e degli orientamenti del MEF espressi nel corso di questi anni;
- Evidenziato che di quanto sin qui narrato nonché dei criteri che governano la ricognizione e la razionalizzazione è dato ampio conto nella Relazione allegata A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale e alla quale si rinvia;
  - Precisato che il presente provvedimento è supportato da tre diversi documenti, allegati A, B e C alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e che nel primo documento, allegato A, sono contenute le Linee guida che devono accompagnare la revisione ordinaria (quella odierna) e straordinaria, nel secondo documento, allegato B, è contenuta una relazione generale che introduce al vero e proprio piano operativo e dà conto di quanto fatto in attuazione del piano di revisione 2019, mentre l'allegato C contiene nel dettaglio le decisioni assunte e le ragioni di base, anche di natura contabile, che le hanno determinate nonché illustrate le azioni che sono state compiute in attuazione del piano di razionalizzazione redatto l'anno scorso (delibera presidenziale n. 9/2019). Conclusivamente, il Presidente evidenzia che il processo di razionalizzazione dovrebbe poggiare sui seguenti criteri d'ordine generale:
    - innanzitutto, sul principio ispiratore della coerenza con gli analoghi provvedimenti assunti;
    - in secondo luogo, sul principio che razionalizzare non significa necessariamente (o comunque non solo) ridurre il numero delle partecipazioni. In verità, l'obiettivo principale è l'efficientamento della gestione delle società partecipate e quindi riduzione dei relativi costi (anche dal punto di vista, interno, della gestione);
    - infine, sul principio che il piano di razionalizzazione dovrebbe essere elaborato nell'ottica di farne uno strumento di più efficace controllo degli organismi partecipati.
  - Visto il vigente Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
  - Richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e ss.mm.ii., in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*;
  - Visto ed esaminato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
  - Visto il quadro delle attribuzioni di funzioni alle Camere di commercio delineato dal Decreto Legislativo 219/2016;
  - Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 29/09/2017 e relativi atti allegati contenente il Piano di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  - Richiamata la propria deliberazione n. 101 del 18/12/2018 e relativi atti allegati contenente il Piano di revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  - Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 20/12/2019 e relativi atti allegati contenente il Piano di revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  - Viste le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018;
  - Viste le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 21 novembre 2019;

LA SEGRETARIA GENERALE F.F.  
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti  
*Documento firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE  
Dott. Alberto Zambianchi  
*Documento firmato digitalmente*



- Viste la nota Unioncamere del 10/12/2020 (registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 0043289) e la nota Unioncamere del 15/12/2020 (registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 0043892);
- Esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, come rappresentate e descritte nell'allegato C alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- Richiamate la deliberazione di Giunta n. 100 del 17/11/2020 e n. 104 del 20/11/2020 contenenti ulteriori disposizioni in relazione al Piano di Revisione Ordinaria 2019 e considerata la particolare posizione di Fiera di Forlì S.r.l. per la quale, pur persistendo le condizioni previste dall'art. 20, comma 1, lettera e), del testo unico 175/2016 (partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), non è parso opportuno praticare in questa fase congiunturale, e salvo ogni futura azionale, la prescritta misura della dismissione giacché va attentamente considerato il riflesso che il recesso immediato della Camera può comportare sul piano di ristrutturazione aziendale concluso (che ha condotto la società ad un consistente utile di esercizio al 31/12/2019) e sul patrimonio dell'Ente stesso, atteso che il delicato momento storico dell'azienda, determinato dalla persistente pandemia Covid-19, non consente di assumere iniziative e azioni che possano tradursi in un aggravamento della situazione economico-finanziaria della Società con il correlato rischio di default e quindi di azzeramento della propria quota societaria;
- Considerato che vanno in ogni caso fatte approfondite riflessioni in relazione alla Fiera di Forlì S.r.l. rimesse alla valutazione della Giunta;
- Visto l'articolo 20 dello Statuto della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini il quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 580/1993 e ss.mm.ii. prevede che, in caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta e sottopone, in tal caso, gli atti adottati alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva;
- Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

#### DELIBERA

- 1) di approvare i documenti allegati A, B e C alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale, contenenti rispettivamente *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Linee Guida”*, *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Relazione”* e *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Piano operativo”*;
- 2) di mantenere, per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda, le partecipazioni detenute nelle società indicate sotto la sezione *“Mantenimento del Piano di revisione ordinaria, allegato C alla presente deliberazione*, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016 e rese *“ammissibili”*, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- 3) di dare mandato alla Segretaria Generale f.f. di provvedere alla pubblicazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni (allegati A, B e C) sul sito camerale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*;

LA SEGRETARIA GENERALE F.F.  
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti  
*Documento firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE  
Dott. Alberto Zambianchi  
*Documento firmato digitalmente*



- 4) di dare mandato alla Segretaria Generale f.f. di provvedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione effettuata al MEF attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro" con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche;
- 5) di dare mandato alla Segretaria Generale f.f. di provvedere alla trasmissione, per gli eventuali seguiti di competenza, del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni (allegati A, B e C) alla competente Corte dei Conti – Sezione controllo, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 6) di rendere immediatamente esecutiva, per ragioni d'urgenza e necessità, la presente deliberazione;
- 7) di rinviare la presente deliberazione d'urgenza alla Giunta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione utile e di rimettere alla medesima Giunta ogni ulteriore decisione circa le azioni di razionalizzazione riguardanti la società Fiera di Forlì S.r.l..

S.1 - Affari legali/AR

LA SEGRETARIA GENERALE F.F.  
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti  
*Documento firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE  
Dott. Alberto Zambianchi  
*Documento firmato digitalmente*